



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 04/06/2024 e vi rimarra' fino al 20/06/2024.

Li 04/06/2024

L'ADDETTO ALL'ALBO
Cosimo Di Rella

Deliberazione della Giunta Comunale

n.136/2024 del 31.05.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE PROCEDURE VALUTATIVE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI TRA LE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (ART. 52, COMMA 1-BIS, D.LGS. N. 165/2001 E ART. 13, CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022).

Il 31 maggio 2024 alle ore 13,45 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Chieco Pasquale Roberto	P	Curci Domenico Savio	P
Filigrano Monica	P	Curci Maria	P
Caifasso Emanuela	P	Mazzone Antonio	P

PRESENTI N. 6

ASSENTI N. 0

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoia.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Non Richiesto
Data: 29/05/2024	Data:
Responsabile di Settore Giuseppe Bucci	Responsabile del Settore Finanziario

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il Funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18.02.1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 31/05/2022, gli Assessori Monica Filograno, Domenico Savio Curci, Antonio Mazzone e Emanuela Caifasso partecipano alla seduta in videoconferenza.

PREMESSO CHE:

- l'assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale; art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale; art. 52, con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. che disciplina le procedure concorsuali;
- il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021;
- l'istituto delle progressioni verticali, previsto nel CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo, e contempla il passaggio dall'area di appartenenza a quella immediatamente superiore, attraverso un'apposita procedura di selezione;
- il sistema di progressione verticale si basa su una valutazione delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all'inquadramento nell'area immediatamente superiore;

VISTI:

- l'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 secondo il quale *"Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente."*;
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 che, all'art. 13, comma 6, introduce, fino al 31.12.2025, progressioni tra le aree "in deroga", mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C allegata al CCNL, anche se non in possesso del titolo di studio ordinariamente previsto per l'accesso dall'esterno;

RICHIAMATO l'art. 13 "Norme di prima applicazione" del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 che prevede:

- al comma 6 "in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'allegata tabella C di Corrispondenza del medesimo CCNL";
- al comma 7 "Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione, a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:
 - esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
 - titolo di studio;
 - competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali;
 - al comma 8 "Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30.12.2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0.55% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del

presente CCNL”;

RICORDATO che l'allegata Tabella C al succitato CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 prevede procedure valutative anche senza il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, ma con anzianità di 8 o 10 anni -a seconda delle aree coinvolte nella procedura- maturata nell'area immediatamente inferiore e nella corrispondente categoria del precedente sistema di qualificazione;

RITENUTO di dover adottare un Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure valutative, c.d. “straordinarie” o “in deroga”, per le progressioni verticali tra le aree, che hanno natura temporanea in quanto devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 perché correlate, ex art. 13 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021, al debutto del nuovo ordinamento professionale e alla riclassificazione dalle categorie alle aree;

RICORDATO che le progressioni verticali ex art. 13 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 rappresentano, comunque, una modalità di copertura di posti che devono essere previsti e motivati nella programmazione triennale dei fabbisogni e possono essere finanziate sia con le ordinarie capacità assunzionali che con il budget straordinario dello 0,55% del monte salari 2018;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13.02.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2024/2026, contenente, all'allegato E, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 nel quale è stata prevista, fra l'altro, la progressione verticale tra le aree ex art. 13 CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 (da Istruttore a Funzionario);

RILEVATO che la suddetta procedura transitoria sarà finanziata con lo 0,55% del monte salario 2018 (legge n. 234/2021) e non dalle facoltà assunzionali e sarà attivata esclusivamente per i Funzionari da destinare all'Area 2 e all'Area 7;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera o), del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 sono oggetto di confronto sindacale i “criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 13, comma 7” e che, pertanto, è stata attivata la prescritta preventiva informativa sindacale con nota prot. n. 5316 del 29.02.2024;

DATO ATTO che il Regolamento, così come predisposto dall'Area 1 - Risorse Umane, è stato, pertanto, oggetto di confronto sindacale ex art. 5 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 ed è stato trasmesso, a tal fine, alla RSU ed alle OO.SS. di categoria in data 01.03.2024, con nota in atti all'Ufficio Personale;

VISTO il verbale di confronto del 18.03.2024 dal quale si rileva che sono state sollevate alcune osservazioni, in merito alla definizione dei punteggi attribuibili nella procedura valutativa, recepite dall'Amministrazione nella stesura definitiva del Regolamento in oggetto;

VERIFICATA la competenza della Giunta Comunale per l'adozione del presente atto, come previsto dall'articolo 48 del d.lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che le progressioni verticali, attivate ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 13 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, rappresentano una grande opportunità di crescita e valorizzazione dei dipendenti all'interno dell'ente;

RITENUTO di dover approvare il Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure valutative per le progressioni verticali tra le aree del personale dipendente del Comune di Ruvo di Puglia (art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e art. 13, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022), nel testo allegato sub 1) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di prevedere modalità operative generali che consentano di attivare selezioni efficaci a garantire le esigenze dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ex art. 8 del Regolamento sui Controlli:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, resi dal Direttore dell'Area 1 – Risorse Umane e dal Segretario Generale, ciascuno per quanto di competenza;
- circa la conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo statuto comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000;

- il d.lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale dell'ente;

- il Regolamento per l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro e, in particolare, il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;

Ad unanimità di voti favorevoli resi ed accertati nelle dovute forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto meglio specificato in premessa alla quale espressamente si rinvia, il Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure valutative per le progressioni verticali tra le aree del personale dipendente del Comune di Ruvo di Puglia (art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e art. 13, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022), di cui al testo allegato sub 1) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento e relativo allegato ai Direttori di Area, all' Organismo Paritetico per l'Innovazione, nonché alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti ed alla RSU aziendale per opportuna conoscenza;
3. **DI DISPORRE**, agli uffici competenti, la pubblicazione del Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure valutative per le progressioni verticali tra le aree sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Disposizioni Generali" – "Atti Generali" – "Riferimenti normativi su organizzazione e attività";

LA GIUNTA COMUNALE

Inoltre, con separata votazione unanime resa ed accertata nei modi e nelle forme di legge

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di dover porre in essere gli adempimenti connessi senza soluzione di continuità.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO

F.to Pasquale Roberto Chieco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 31/05/2024 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 31/05/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia
